



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 14.06.2016

L'anno 2016 il mese di Giugno il giorno 14 in San Gemini (TR), Via Narni n. 19 alle ore 21.00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ANTI -CIPO.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 19 del vigente Statuto sociale la sig.ra Serena Grigioni, verbalizza la sig.ra **CARPINELLI NICOLETTA**

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante racc. a mani con firma di ricevuta ai soci, così come previsto dall'art. 15 dello statuto, contenente l' o.d.g, l'ora e il luogo, che sono presenti:

- Grigioni Serena nata a Terni, il 21.01.1982 e ivi residente in Via Campomicciolo n. 11, CF. GRGSRN82A61L117N;
- Pitari Ilaria nata a Terni, 13.02.1975 e residente in San Gemini (TR) Via Fontana San Giovanni n. 13, CF. PTRLRI75B53L117Q;
- Ribiscini Silvia nata a Terni 12.10.1980 e ivi residente in Via Malnati n. 11, CF. RBSSLV80R52L117A;
- Carpinelli Nicoletta nata a Terni, 25.07.1982 e residente in San Gemini, Via Trovajoli n. 4, CF. CRPNLT82L65L117E;
- Chiacchiera Marco nato a Narni (TR), 21.07.1987 e residente in San Gemini (TR), Loc. Fontana San Gemine 415, CF: CHCMRC87L21F844E;
- Masci Sara nata a Terni, 27.09.1974 e residente in San Gemini, Via Piave n. 6, CF. MSCSRA74P67L117N;
- Pitari David nato a Terni, 14.7.1973 e residente in San Gemini, Via Fontana San Giovanni n. 13, CF. PTRDVD73L14L117F;
- Bartolucci Cristina nata a Terni, 29.10.1979 e residente in San Gemini, Via del Tribunale n. 47, CF. BRTCST79R69L117Y;
- Sailis Valentina nata a Roma, 22.04.1977 e residente in San Gemini, Via Collerotondo n. 51, CF. SLSVNT77D62H501B;

- Masci Simona nata a Terni, 13.03.1977 e residente a San Gemini, Via Piave n. 2, CF: MSCSMN77C53L117E;
- Bececco Federica nata a Terni, 10.11.1991 e residente in San Gemini, Via Ternana n. 3, CF. BCCFRC91S50L117N;
- Celesti Daniela nata a San Gemini, 10.10.1956 e residente in San Gemini, Via Narni n. 19, CF. CLSDNL56R50H857N;
- Bigi Federica nata a Terni, 3.12.1977 e residente in Terni, Via Marzabotto n. 34, CF. BGIFRC77T43L117O;

Il presidente prende atto che sono presenti n. 13 soci su 13 n soci iscritti, dichiara che l'assemblea straordinaria deve ritenersi validamente costituita nel rispetto dello statuto dell'associazione per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'associazione

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto dell'associazione in considerazione della comunicazione di mancata iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, prot. 55877, notificato in data 3.12.2015.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 35 articoli.

Il presidente da atto che:

- La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 1 è la seguente: L'Associazione assume nella denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che costituisce elemento distintivo e caratterizzante della stessa. L'Associazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
- Art. 3 è così sostituito: "L'Associazione non persegue scopi di lucro, è fatto divieto alla stessa di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."
- La nuova formulazione dell'art. 4 è la seguente: "Art. 4) Unico scopo dell'Associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Essa si pone lo scopo di operare nel settore della beneficenza (art. 10 n. 3, D. Lgs 460/97) con erogazioni gratuite in denaro, ex art. 10, c. 2bis D Lgs 460/97 succ mod., da destinare a favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui c. 1 lettera a) del medesimo art. 10, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociali, che si occupano dello studio genetico in soggetti con alterata motilità intestinale e/o associata a neuropatia delle piccole fibre periferiche e autonome."

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) art. 10, c 1, del Dlgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse."

- L'art. 9 è così modificato: "Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi Direttivi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. L'associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedono per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventuali e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione."
- La nuova formulazione dell'art. 10 è la seguente: "Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso o mancato versamento della quota annuale associativa. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante raccomandata a/r o pec al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, adottato nelle modalità indicate, il socio interessato può presentare ricorso entro giorni 20 dalla data di ricezione della comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria."
- L'art. 33 è così modificato: "Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche eventuali liquidatori. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

Al termine della lettura di ogni singolo articolo l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla valutazione della proposta di modifica.

A conclusione della discussione viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto dell'Associazione che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente e il Tesoriere vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della l.266/91.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Nichola...

Il Presidente

Serena...



Ar R
[Signature]

Voluntari...
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Silvia...
Eleste...
[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANTI - CIPO ONLUS"



Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata " ANTI - CIPO ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo n. 460, 4 dicembre 1997.

L'Associazione assume nella denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che costituisce elemento distintivo e caratterizzante della stessa. L'Associazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2) L'Associazione a sede in Terni, Via Campomicciolo N 11.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro, è fatto divieto alla stessa di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) Unico scopo dell'Associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Essa si pone lo scopo di operare nel settore della beneficenza (art. 10 n. 3, D. Lgs 460/97) con erogazioni gratuite in denaro, ex art. 10, c. 2bis D Lgs 460/97 succ mod., da destinare a favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui c. 1 lettera a) del medesimo art. 10, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociali, che si occupano dello studio genetico in soggetti con alterata motilità intestinale e/o associata a neuropatia delle piccole fibre periferiche e autonome.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) art. 10, c 1, del Dlgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Durata



Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Associazione Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che maggiorenni condividono lo spirito, lo scopo e gli ideali dell'Associazione, senza distinzione di sesso, razza, idee e religione. I soci intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Art. 7) L'ammissione del socio all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e non è subordinata alla deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi Direttivi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. L'associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedono per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventuali e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso o mancato versamento della quota annuale associativa. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante raccomandata a/r o pec al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, adottato nelle modalità indicate, il socio interessato può presentare ricorso entro giorni 20 dalla data di ricezione della comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso di un socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei soci

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente, anche mediante Segretario, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga, fatta richiesta da almeno 10 soci, purché in regola con i versamenti della quota associativa.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione mediante invio e-mail con avviso di ricezione, racc. a/r o racc. a mano con firma di ricevuta. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferire per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominativo o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

- approvare il rendiconto economico dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza del 50 % più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50 % più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50 % più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di cinque (5) e un massimo di dieci (10) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci, rimarrà in carica comunque sino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice-presidenti, un segretario e un tesoriere.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionale;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- Redazione annuale del rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;ù
- La fissazioni delle quote sociali;
- Le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori anche esterni di cui si può avvalere l'Associazione;

- La facoltà di nominare tra i soci esterni al Consiglio o tra i collaboratori esterni dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- La redazione e approvazione del regolamento e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente, il Vice-presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, mail o lettera da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente oppure in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal suo facente funzione, designato nelle stesse modalità del sostituto del presidente.

Art. 24) Il Presidente, o in sua assenza il vice-presidente, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni. Il Presidente è rieleggibile e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente o il Vice-presidente, anche a mezzo del Segretario, provvedono alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e vigilano sull'esecuzione delle delibere. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente oppure il Vice-presidente, o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 gironi, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni e ne cura la tenuta.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predisponendo in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo il rendiconto annuale economico. Egli provvede, altresì, alle operazioni di incasso e di pagamento delle

spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti economici.

In caso di impedimento o assenza del Segretario o del Tesoriere provvedono il Presidente o il Vice-presidente.

Patrimonio ed Esercizio Finanziario

Art. 30) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative annuali e contributi straordinari e volontari degli associati;
- Contributi, erogazioni e lasciti da parte di persone giuridiche pubbliche o privati o persone fisiche;
- Proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31) L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo anno di costituzione dell'Associazione che decorrerà dalla costituzione della stessa sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche eventuali liquidatori.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa segue le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni normative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'atto costitutivo.

Seguono firme soci fondatori



The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a circular official stamp of the 'Ufficio Provinciale di Trieste' (Provincial Office of Trieste), with the number '6' visible below it. To the right of the stamp, there are more handwritten signatures, including one that appears to be 'Fabio...' and another that looks like 'Cremfinon'.